



Provincia di Modena

|          |              |
|----------|--------------|
| Prot. n. | 14169/060600 |
| del      | 30-06-2020   |
| fasc.    | 880          |

Lavori Pubblici

Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - ANNO 2020

|                                    |    |           |                  |
|------------------------------------|----|-----------|------------------|
| Importo servizio:                  |    |           |                  |
| a) Base d'asta                     | €. | 61.334,00 |                  |
| b) Oneri per la sicurezza          | €. | 400,00    |                  |
| 1) Sommano per Servizi             |    | €.        | 61.734,00        |
| Somme a disposizione:              |    |           |                  |
| I.V.A. 22%                         | €. | 13.581,48 |                  |
| 2 Sommano per somme a disposizione |    | €.        | 13.581,48        |
| <b>Importo complessivo (1+2)</b>   |    | <b>€.</b> | <b>75.315,48</b> |

Il Progettista  
(Bottoni Roberta)

Bottoni Roberta

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Alessandro Manni)

Alessandro Manni



## Art. 1 - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione delle aree verdi presenti nei fabbricati di proprietà dell'Amministrazione provinciale. Come "area verde" si intendono tutti i tappeti erbosi, le alberature e le siepi all'interno della recinzione dei fabbricati citati nell'elenco sotto riportato.

| <u>TIPOLOGIA INTERVENTO*</u> | <u>CODICE CPV</u> | <u>CODICE INTERCENT<br/>SATER</u> |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 07                           | 77310000-6        | 77310000-6                        |

|    |  |                                      |               |
|----|--|--------------------------------------|---------------|
| 01 | I.I.S. "A. MEUCCI" - scuola e palestra   | via dello Sport, 3                   | Carpi         |
| 02 | L.S. "M. FANTINI" - scuola e palestra  | via B. Peruzzi, 7                    | Carpi         |
| 03 | I.T.I. "L. DA VINCI" - scuola  | via B. Peruzzi, 9                    | Carpi         |
| 04 | I.P.S.I.A. "G. VALLAURI" - scuola, palestra interna e laboratori                               | via B. Peruzzi, 13                   | Carpi         |
| 05 | I.I.S. "I. CALVI" + L.S. "M. MORANDI" - scuole   | via Digione, 20                      | Finale Emilia |
| 06 | I.I.S. "G. GALILEI" - scuola   | via J. Barozzi, 4                    | Mirandola     |
| 07 | I.I.S. "G. LUOSI" - scuola   | via J. Barozzi, 8-8/A                | Mirandola     |
| 08 | I.I.S. "G. LUOSI" e L.C. "PICO" - scuola EST + laboratori EST (fabbricati rosso giallo bianco) | via 29 Maggio                        | Mirandola     |
| 09 | L.C. "G. PICO" (ex I.I.S. "G. LUOSI") - scuola PMS (fabbricato blu e bianco)                   | via 29 Maggio                        | Mirandola     |
| 10 | I.I.S. "G. LUOSI" - Campus Laboratorio Biomedicale (fabbricatino giallo e bianco)              | via 29 Maggio                        | Mirandola     |
| 11 | I.T.I. "E. FERMI" - scuola e palestra  | via G. Luosi, 23                     | Modena        |
| 12 | I.T.E. "J. BAROZZI" - scuola e palestra  | viale Monte Kosica, 136              | Modena        |
| 13 | L.C. "L. A. MURATORI" - scuola e palestra  | via Cittadella, 50                   | Modena        |
| 14 | I.I.S. "C. CATTANEO + G. DELEDDA" - scuole   | via degli Schiocchi, 110             | Modena        |
| 15 | I.T.I. + I.P.S.I.A. "F. CORNI" - scuole  | Largo A. Moro, 25 - Viale Tassoni, 3 | Modena        |
| 16 | I.T.I. "F. CORNI" I.I.S. "F. SELMI" di via L da Vinci - scuola                                 | via L. Da Vinci, 300                 | Modena        |
| 17 | I.I.S. "G. GUARINI" - scuola   | viale A. Corassori, 95               | Modena        |
| 18 | L.S. "WILIGELMO" - scuola  | viale A. Corassori, 101              | Modena        |
| 19 | L.S. "A. TASSONI" - scuola e palestra interna  | viale V. Reiter, 66                  | Modena        |
| 20 | I.S.A. "A. VENTURI" di via dei Servi - scuola  | via dei Servi, 21                    | Modena        |
| 21 | I.S.A. "A. VENTURI" di via Belle Arti - scuola   | via Belle Arti, 16                   | Modena        |
| 22 | I.S.A. "A. VENTURI" scuola e palestra di via Ganaceto  | via Ganaceto, 143                    | Modena        |
| 23 | I.I.S. "A. FERRARI" - scuola e officina  | via D. Ferrari, 2                    | Maranello     |
| 24 | I.T.C.G. "A. BAGGI" - scuola e palestra  | viale San Luca, 15                   | Sassuolo      |
| 25 | I.P.S.S.C.T. "E. MORANTE" - scuola e palestra  | via F. Selmi, 16                     | Sassuolo      |
| 26 | L.S.eC. "A. F. FORMIGGINI" di via Bologna - scuola e palestra                                  | via Bologna, 1                       | Sassuolo      |
| 27 | L.S.eC. "A. F. FORMIGGINI" di piazza Falcone e Borsellino - Succursale                         | piazza Falcone e Borsellino          | Sassuolo      |
| 28 | I.T.I. "A. VOLTA" e I.P.S.I.A. "DON MAGNANI" - palestra  | piazza Falcone e Borsellino          | Sassuolo      |
| 29 | I.S.I. "G. A. CAVAZZI - A. SORBELLI" - scuole e palestra                                       | via G. Matteotti, 2/4                | Pavullo       |
| 30 | I.S.I. "G. MARCONI" - scuola   | via G. Matteotti, 4                  | Pavullo       |
| 31 | I.I.S. "P. LEVI" - scuola e palestra   | via Resistenza, 800                  | Vignola       |
| 32 | I.T.C. "A. PARADISI" e Liceo "M. ALLEGRETTI" - scuole e palestra                               | via Resistenza, 700                  | Vignola       |

In particolare, come più dettagliatamente riportato nel Computo Metrico Estimativo, sono previste tutte le attività volte a mantenere in condizioni di perfetta fruibilità le aree a verde dei fabbricati di sopra elencati mediante la rasatura del manto erboso, la potatura di siepi o alberi nel rispetto dello stato vegetativo degli stessi e delle essenze arboree ed arbustive esistenti.

Le aree sfalciate dovranno essere liberate da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che rimarrà visibile alla fine dello sfalcio.

Le rimanenze degli sfalci e delle potature dovranno essere portate in idonea discarica.

## ART. 2

### CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio previsto con corrispettivo a misura ammonta a € 75.315,48 di cui € 61.334,00 per lavori, € 400,00 per oneri della sicurezza, € 13.581,48 per I.V.A. al 22%. Il costo della manodopera è previsto in € 30/orarie

## ART. 3

### CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali ad esempio tasse di bollo, registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio all'assuntore, di notifica, per copie, stampe, fotografie, diritti di segreteria e simili, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

## ART. 4

### CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, all'avvio del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8, del Dlgs 50/2016; in tal caso il Direttore dell'Esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di esecuzione e copertura assicurativa, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio del servizio effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

## **ART. 5** **ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi.

I periodi individuati per l'esecuzione degli sfalci sono indicativamente definiti in:

- primo sfalcio: fine Giugno 2020;
- secondo sfalcio: inizio settembre 2020;
- terzo sfalcio: inizio ottobre 2020.

I periodi sopracitati devono intendersi come periodi indicativi; sarà cura del Direttore dell'Esecuzione comunicare mediante mail il periodo esatto all'Appaltatore il quale avrà 5 giorni lavorativi di tempo per redigere il Programma Operativo ed iniziare il servizio.

Per quanto concerne le potature saranno ordinate da Direttore del Servizio sentite le esigenze degli istituti. L'Appaltatore recepitato la comunicazione dovrà intervenire non oltre 3 giorni lavorativi.

Il diserbo dovrà sempre essere effettuato in un periodo in cui non vi sia permanenza di personale e/o popolazione scolastica superiore alle 5 unità. L'Appaltatore, in accordo con il Direttore dell'Esecuzione, entro 5 giorni lavorativi, redige un Programma Operativo dei lavori che sarà approvato dall'Amministrazione.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.

La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

La Stazione Appaltante si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.

In casi particolari l'Amministrazione committente, ove ciò sia ritenuto necessario:

- al fine di evitare intralcio alle attività dell'Amministrazione medesima,
- al fine di evitare significativo disagio agli utenti, ovvero, comunque al fine di adeguare l'esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione

potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche nei giorni prefestivi senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo

## **ART. 6** **ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni devono essere ultimate entro i termini contrattuali e comunque non oltre il 31/12/2020; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.

Le prestazioni saranno ritenute ultimate e liquidabili solo qualora l'Appaltatore produrrà alla Stazione Appaltante le bolle di lavoro sottoscritte dal Rappresentante tecnico dell'Appaltatore ed timbro e firma di un rappresentante della struttura in cui è stato eseguito il servizio.

Qualora la Stazione Appaltante rilevasse errori o deficienze, l'Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all'Amministrazione per l'approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l'Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.

#### **ART. 7**

#### **DURATA DELL'APPALTO - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO**

La durata dell'appalto e il relativo tempo di esecuzione è previsto entro il 31/12/2020 con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al paragrafo precedente per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione servizio verrà applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Le penali per ritardi nell'esecuzione saranno applicate con riferimento agli eventuali ritardi nel completamento di ogni singolo intervento di sfalcio, ed ammonteranno allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei paragrafi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Nel caso di prestazioni da eseguirsi nel periodo estivo, l'impresa deve garantire la continuità delle stesse anche nei giorni destinati alle ferie consuetudinarie (periodo di Ferragosto); dovrà quindi provvedere per tempo all'approvvigionamento di quei materiali che in tale periodo non riuscisse a reperire.

Le prestazioni saranno ritenute ultimate qualora l'Appaltatore produrrà alla Stazione Appaltante le bolle di lavoro sottoscritte dal Rappresentante tecnico dell'Appaltatore ed un rappresentante della struttura in cui è stato eseguito il servizio nonché del timbro della struttura stessa.(art.6)

#### **ART. 8**

#### **LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui deve essere terminato il servizio, potrà ordinare la continuazione delle prestazioni oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

#### **ART. 9**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 7, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo del servizio e il termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione per compiere le prestazioni con la messa in mora di cui all'art. 7.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Nel caso di sospensione delle prestazioni ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett.e) del D.Lgs. n.81/2008 la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture.

#### **ART. 10**

#### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni:

- al raggiungimento del 50% delle prestazioni elencate nel Computo metrico estimativo certificate dalle bolle di lavoro come esplicitato dall'art. 6;

- al termine di tutte le prestazioni certificate dalle bolle di lavoro come esplicitato dall'art. 6.

Il pagamento verrà effettuato entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura emessa dall'Appaltatore, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC.

## **ART. 11**

### **PREZZI DI ELENCO**

I servizi oggetto del presente appalto saranno liquidati sulla base dei prezzi unitari offerti. Tali prezzi comprendono:

- A) per gli Operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché tutti gli oneri per le assicurazioni sociali,
- B) per i Noli E Per I Trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari, le attrezzature e gli automezzi funzionanti, pronti all'impiego e dotati degli accessori e delle attrezzature necessari.
- C) per i Materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccezione, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto delle aree verdi così come definite all'art. 1.
- D) per i servizi A Misura: tutte le spese per le forniture, le attrezzature, i macchinari la mano d'opera, nessuna esclusa, e quant'altro occorra per dare il servizio finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi unitari offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo del servizio e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

## **ART. 12**

### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRINCIPI GENERALI**

La misurazione e valutazione del servizio sono effettuate secondo i prezzi e le quantità indicate nel computo metrico. In particolare le quantità indicate sono fisse ed invariabili, a meno di richieste espresse dell'Amministrazione provinciale in merito all'inserimento e/o eliminazione di ulteriori aree verdi, che saranno pertanto oggetto di modifica al contratto, a norma di legge. Richieste da parte dell'appaltatore in merito a rettifica di quantità in relazione alle aree verdi elencati all'art. 1, non saranno accolte.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari.

## **ART. 13**

### **NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO**

La realizzazione del servizio deve essere effettuata come indicato nel computo metrico e secondo le istruzioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge.

## **ART. 14**

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso del servizio.

L'Impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

## **ART. 15**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI DI LAVORO**

L'Impresa dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni ed alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro.

Essa dovrà inoltre provvedere al pagamento di tutti i contributi a carico del datori di lavoro ed osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale, artigiana o agricola, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 0,5 % sul primo pagamento e alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D.Lgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non risponda formalmente o motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può porre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme accantonate non saranno ad alcun titolo corrisposti interessi.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle Leggi, Regolamenti e prescrizioni emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc...

## **ART.16** **CAUZIONI E GARANZIE**

### **A) CAUZIONE PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato del servizio da appaltare, comprensivo degli oneri di sicurezza indicati nel bando o nell'invito. La garanzia è da prestare al momento della partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto **del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto **del 30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. L'offerta dev'essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui al successivo art.31, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale prescrizione non opera per le micro, piccole o medie imprese.
5. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica 1.1, o 1.1.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.

### **B) CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.
2. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal medesimo art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le stesse riduzioni previste per la garanzia per la partecipazione alla procedura.

4. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo prevista dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e secondo gli schemi di cui al DM 19 gennaio 2018 n.31 essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione e di incamerarla per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in servizio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Si richiama tutto quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.
6. La stazione appaltante può chiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Nel caso di soggetti di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.50/2016, la riduzione sarà accordata qualora il possesso delle predette certificazioni sia comprovato secondo le disposizioni contenute nelle norme di gara.
8. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo Schema tipo – Scheda tecnica 1.2/1.2.1 approvato con Decreto Ministro Sviluppo economico 19 Gennaio 2018 n.31.

#### **Art.17**

### **ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l'esecutore del servizio è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. Qualora l'aggiudicatario sia già munito in proprio di tale polizza adeguata per tipologia ed importo al servizio richiesto, dovrà produrre, in appendice alla stessa, specifica dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice che la polizza si estende anche all'appalto in oggetto con i seguenti valori:
  - a) per le prestazioni oggetto dell'appalto : una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.
  - b) per danni agli edifici scolastici e pertinenze :una somma assicurata non inferiore a € 50.000,00
  - c) per la demolizione, pulizia e sgombero: una somma assicurata non inferiore a € 10.000,00
2. In alternativa la ditta aggiudicatario potrà presentare un polizza redatta in conformità al previgente D.M. n.123/2004 (art.23) allo Schema tipo 2.3 / Scheda tecnica 2.3. Tale polizza, pertanto, dovrà rispettare quanto previsto dal citato art. 103 comma 9 nonché le previgenti disposizioni in merito sia alla "Copertura assicurativa dei danni alle opera durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione", sia alla "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle

opere". Conseguentemente, la stessa dovrà prevedere i valori specifici di copertura riportati al precedente capoverso.

3. Per la parte relativa alla "responsabilità civile per danni causati a terzi", la polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (pari al 5% per la somma assicurata al comma 2 lettera a) con minimo di 500.000 Euro e max 5.000.000 Euro).

## **ART. 18**

### **NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Per ogni attività oggetto dell'appalto dovrà essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il personale impiegato dovrà indossare ed utilizzare tutti i Dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Inoltre si precisa che le attività non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del citato decreto 81, non trattandosi di cantieri temporanei o mobili.

La sicurezza sarà gestita applicando l'art. 26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare, l'Impresa Esecutrice, prima dell'avvio della propria lavorazione, dovrà fornire al committente le informazioni in merito ai rischi delle proprie lavorazioni e alle relative misure preventive e protettive (MPP) da adottare, redigendo un proprio documento di valutazione dei rischi specifici del servizio oggetto del contratto, se del caso integrando il DUVRI fornito dalla Stazione Appaltate.

## **ART. 19**

### **SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 , nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle prestazioni previste

## **ART. 20**

### **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall'art.89 comma 1 lett.h) del D.Lgs.n.81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs.n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90 comma 5 e 92 comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

## **ART. 21**

### **OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del DLgs n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nelle aree oggetto di appalto, al fine di rendere gli

specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Responsabile dell'esecuzione è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 22** **SUBAPPALTO**

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore. Il subappalto non potrà superare il 40% dell'importo del contratto.

Il subappalto viene autorizzato dall'amministrazione, in presenza delle condizioni di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs n. 50/2016. In caso di mancata autorizzazione, il contratto di subappalto è da intendersi nullo, in quanto contrario a norma imperativa e l'amministrazione potrà richiedere la risoluzione del contratto di appalto in quanto la stipula del contratto di subappalto senza autorizzazione è da configurarsi quale grave inadempimento dell'Appaltatore. L'affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art.16 del presente capitolato.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

## **ART. 23** **OBBLIGHI DIVERSI DELL'IMPRESA**

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Generale, dal Regolamento generale e dal presente capitolato speciale, l'impresa e' tenuta ad adempiere anche ai seguenti obblighi, dei quali si e' tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

L'Impresa deve possedere un recapito con numero di telefono in Modena o in un comune vicino.

L'Impresa e' tenuta a dirigere gli interventi mediante personale tecnico idoneo la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed all'importanza del servizio. A tale scopo, prima dell'avvio del contratto o delle singole fasi del servizio, l'impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione, il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di Responsabile dell'Esecuzione.

In analogia a quanto disposto per i cantieri edili, compresi i lavori stradali, l'appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett.u) e 20 comma 3 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità ( nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e l'indicazione (nome e ragione sociale) del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze in servizio.

## **ART. 24** **SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, l'impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da effettuare con particolare riguardo all'organizzazione della prestazione da svolgere in funzione della struttura edilizia presso la quale si dovrà intervenire.

## **ART. 25** **RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA**

Sarà obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione del servizio nonché nella condotta dell'area oggetto di intervento e della relativa segnaletica, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei cittadini, ivi inclusi gli studenti e il personale scolastico, e di tutti gli addetti e per non produrre danni a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restando sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione.

## ART.26

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 20 e 21 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) in ogni caso in cui il Direttore dell'Esecuzione accerta comportamenti dell'Appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi svolti.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi svolti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti nelle aree oggetto del presente appalto, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.

Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

**ART. 27**  
**OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs.n.50/2016), del Regolamento(D.P.R. 207/2010) per la parte in vigore ed applicabile.

I servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo le norme tecniche vigenti al momento dell'appalto e, comunque, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione.

**ART. 28**  
**CONTROVERSIE**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.

**ART. 29**  
**DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA IN MATERIA COVID-19**

L'Appaltatore è tenuto, fino a fine emergenza Covid-19, al rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".